

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	15
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	16
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	18
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	28
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	35
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	36
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	37
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	38

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
---	---

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 12.35.

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020.

(*Svolgimento e conclusione*).

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Gianni PITTELLA (PD), Emma BONINO (Misto-PEcEB), Stefano CANDIANI (L-SP-PSd'Az) e Adolfo URSO (FdI), i deputati Gennaro MIGLIORE (IV), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) e Francesca GALIZIA (M5S), il senatore Enrico AIMI (FIBP-UDC) e i deputati Piero DE LUCA (PD) e Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI).

Vincenzo AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, recanti l'Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>).	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	4
Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali	4
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti	4
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG)	4
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)	4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, recanti l'Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.05.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 18.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e FIM CISL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
--	---

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 10.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che la I Commissione, con la seduta odierna, dà avvio alla sperimentazione di un sistema di visualizzazione degli emendamenti che consentirà a tutti i commissari di seguire i lavori vedendo proiettati sullo schermo alle mie spalle, i testi degli emendamenti in discussione, i pareri resi su di essi nonché l'esito della votazione. La stessa visualizzazione sarà, in seguito, resa possibile anche dai dispositivi personali.

Avverte quindi che sono state presentate 23 proposte emendative (*vedi allegato*) al disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. In proposito,

ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto rammenta in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda le materie oggetto del decreto-legge, come esso, agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5, provveda a istituire il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, dei quali vengono definiti l'ordinamento e gli aspetti organizzativi e di personale, nonché a sopprimere conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le cui competenze vengono ripartite tra i due nuovi Ministeri, oltre a intervenire su alcuni organi funzionali all'attività dei predetti ministeri e su connessi profili transitori, finanziari e contabili.

Inoltre, gli articoli 3-ter e 3-quater del decreto-legge intervengono sulla stabiliz-

zazione del personale degli enti pubblici di ricerca, sulla disciplina del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio ai fini del reclutamento e dell'inquadramento del pubblico impiego, nonché in materia di procedure di reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica musicale coreutica.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Paolo Russo 2.01, il quale prevede l'istituzione del Ministero del cibo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti statali in materia di agricoltura e foreste, con conseguente soppressione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e turismo;

Mollicone 3-quater.01, il quale stabilisce l'obbligo, per tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici esclusivamente in versione digitale, oltre a istituire un Fondo per finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali;

Lollobrigida 3-quater.02, il quale prevede la totale equivalenza dei corsi di laurea e dei titoli accademici universitari rilasciati da università telematiche con quelli rilasciati da altre istituzioni universitarie.

Comunica che il termine per l'eventuale presentazione di ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative si intende fissato alle ore 10.30 della giornata odierna.

Ricorda quindi che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 14 di oggi.

Anche sulla base di intese intercorse per le vie brevi con i gruppi, sospende, quindi, la seduta fino alle ore 10,30, avvertendo che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative.

La seduta, sospesa alle 10.05, è ripresa alle 10.35.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative testè pronunciati.

Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Prisco 1.1, Sisto 1.2, Mollicone 1.3 e Sisto 1.4 e 1.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative ammissibili riferite all'articolo 2.

La sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mollicone 3.1, Sisto 3.2 e 3.3, Prisco 3.4, Sisto 3.5 e 3.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario sull'unica proposta emendativa riferita all'articolo 3-ter.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fioramonti 3-ter.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa ammissibile riferita all'articolo 3-quater.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fioramonti 3-quater.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 4.1, 4.2 e 4.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Comunica che è pervenuto il parere favorevole della VII Commissione, avvertendo inoltre che le Commissioni III, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno fatto presente che non esprimeranno il proprio parere di competenza.

Segnala altresì che la Commissione V e il Comitato per la legislazione hanno comunicato che renderanno il proprio parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Emanuele PRISCO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, nonché sulla proposta di conferire il mandato al relatore a

riferire favorevolmente all'Assemblea, sia per motivi politici sia per motivi di merito.

Ritiene infatti chiaro che, dietro alla scelta compiuta con il provvedimento in esame, ci siano solo ragioni politiche, legate all'esigenza di spartirsi le poltrone tra i gruppi del PD e del M5S, esigenza che, a suo avviso, rappresenta l'unico « colante » di questa maggioranza.

Entrando nel merito, fa notare come « spacchettare » in due ministeri il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca significhi tornare indietro di dieci anni, creando un cortocircuito tra ricerca e istruzione, materie che, a suo avviso, dovrebbero invece essere affrontate unitamente.

Fa inoltre notare come si realizzi tale intervento aumentando costi e poltrone, anche dirigenziali, quando invece la priorità sarebbe investire i soldi nel settore della ricerca – esigenza resa evidente da quanto sta accadendo nell'attuale periodo storico – e dell'istruzione, anche attraverso un incremento del trattamento economico dei docenti. Ritiene, infatti, che nel campo dell'istruzione si giochi gran parte del futuro della nostra Nazione.

Reputa quindi, in conclusione, che, con il provvedimento in esame, si antepongano gli interessi spartitori dei partiti a quelli dei cittadini.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Brescia, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e FIM CISL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (C. 2407 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

- 1. 1.** Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Caiata, Maschio, Varchi, Caretta, Lucaselli, Ferro, Bellucci, Rampelli, Mantovani, Ciaburro.

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e le parole: Ministro dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministro dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

- 1. 3.** Mollicone, Prisco.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.

- 1. 4.** Sisto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.486.000 euro per l'anno 2020 e 1.242.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 686.000 per l'anno 2020 e 556.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'Università e della ricerca.

- 1. 5.** Sisto.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 51 » con il seguente:

ART. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

- 2. 1.** Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 51 » sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici.

2. 2. Sisto.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 51-quater » con il seguente:

ART. 51-quater.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3-bis.

2. 3. Sisto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 221.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. 4. Sisto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Istituzione del Ministero del cibo)

1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato « Ministero », che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.

ART. 2-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) Ministero del cibo »;

b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

« CAPO VII

MINISTERO DEL CIBO

ART. 33.

(Attribuzioni)

1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresen-

tanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione eco-compatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali eco-compatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;

c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;

d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rile-

vanti e di contrasto del fenomeno dell'*italian sounding* riguardante i prodotti agroalimentari.

ART. 34.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.

2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2 ».

2. 01. Paolo Russo, Sisto.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti: , la valorizzazione e il sostegno.

3. 1. Mollicone, Prisco.

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 2. Sisto.

Al comma 3-bis sostituire le parole: di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di una posizione dirigenziale di prima fascia, di una

posizione dirigenziale di seconda fascia, di cinque posti della III area funzionale, di cinque posti della II area funzionale e di due posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 125.000 euro per l'anno 2020 e di 502.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. 3. Sisto.

Al comma 3-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a trecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020.

3. 4. Prisco, Frassinetti.

Sopprimere il comma 9-ter.

3. 5. Sisto.

Al comma 9-ter sostituire le parole: in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3. 6. Sisto.

ART. 3-ter.

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 1. Fioramonti.

ART. 3-quater.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nelle istituzioni di cui al comma 653 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica »;

b) le parole: « fino all'anno accademico 2017-2018 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso ».

3-quater. 1. Fioramonti, Nitti.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione dell'apprendimento)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

« 2-quinquies) Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare

libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Al fine di promuovere il passaggio dall'infrastruttura della stampa all'infrastruttura del digitale e della rete è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologiche, nel settore della digitalizzazione della carta stampata. ».

3-quater. 01. Mollicone, Prisco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:

ART. 3-quinquies.

1. Al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento è disciplinata la totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2003, n. 98.

3-quater. 02. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4. 1. Sisto.

Al comma 2, dopo le parole: Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organiz-

zazione *inserire le seguenti:* e nei limiti delle risorse disponibili,.

4. 2. Sisto.

Al comma 3 sostituire la parola: tempestivamente *con le seguenti:* , entro il 31 marzo 2020,.

4. 3. Sisto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, sui divari territoriali nell'istruzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
---	----

AUDIZIONI

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.

La seduta comincia alle 18.45.

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, sui divari territoriali nell'istruzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Valentina APREA (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Domenico FURGIUELE (LEGA), Paolo LATTANZIO (M5S), Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Alessandro MELICCHIO (M5S) e Luigi GALLO, *presidente*.

Il Ministro Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO risponde ai questi posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 160).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione operatori ferroviari e intermodali (Assoferr) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra)	16
AUDIZIONI:	
Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ingegner Marco D'Onofrio, sulla sicurezza ferroviaria. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	16
AVVERTENZA	17

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 160).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione operatori ferroviari e intermodali (Assoferr) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.05.

AUDIZIONI

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ingegner Marco D'Onofrio, sulla sicurezza ferroviaria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marco D'ONOFRIO, *direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Diego SOZZANI (FI), Davide GARIGLIO (PD), Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) e Federica ZANELLA (FI).

Marco D'ONOFRIO, *direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)* e Maria Grazia MARZONI, *capo settore standard tecnici dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)* forniscono ulteriori precisazioni.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ringrazia il direttore e gli altri rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 160).

Audizione del professor Francesco Russo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

Atto n. 155.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà l'11 marzo prossimo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

In via preliminare segnala che il citato articolo 7 ha previsto specifici principi e criteri direttivi per la « compiuta » attuazione della direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders' Rights Directive o « SHRD 2 »), che era stata in precedenza già recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017, che non aveva tuttavia previsto specifici criteri di delega.

Osserva che nel caso in esame, invece, il legislatore ha dettato puntuali principi e criteri direttivi per la completa attuazione della direttiva che stabiliscono, fra l'altro, che siano apportate al codice delle assicurazioni private le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni comunitarie. Tra i criteri specifici è inoltre contemplata la previsione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva, prevedendo sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Segnala altresì che gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione, entro il 10 giugno 2019, le misure e le sanzioni previste. L'articolo 2 della direttiva stabilisce, infatti, che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a SHRD2 entro il 10 giugno 2019.

Per quanto concerne il contenuto della direttiva 2017/828/UE, come accennato già in parte recepita, rammenta che essa è diretta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. A tali fini si prevedono nuovi presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei di-

ritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene, inoltre, richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento e sono dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Venendo al testo dello schema di decreto, che si compone di 5 articoli, segnala che l'articolo 1 reca una modifica formale al TUF, al fine di correggere un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ossia la direttiva 2014/64/UE (Markets in Financial Instruments Directive – « MiFID » 2). In particolare, il decreto legislativo attuativo della citata direttiva ha interamente sostituito la definizione di strumenti finanziari, rendendo necessaria la modifica del TUF, che invece faceva rinvio alla precedente formulazione.

L'articolo 2 dello schema modifica la Parte V del TUF, al fine di stabilire misure e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva. In particolare, l'articolo riformula, estendendone l'ambito di applicazione e la forbice edittale, una serie di sanzioni amministrative, tra cui: le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, per le quali tra l'altro si aumenta il limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro in conformità con il limite edittale fissato dai criteri di delega; le sanzioni in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, anche in tal caso aumentando, in conformità ai criteri di delega, il limite massimo edittale da 150.000 a 10 milioni di euro, prevedendo al contempo una separata disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di di-

reazione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, aumentando in tale caso il limite massimo edittale da 150.000 a 2 milioni di euro; infine, in ossequio alle previsioni della direttiva, sono aumentate le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate, sia con riguardo alle società quotate (da 150.000 a 10 milioni di euro), sia con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società (da 150.000 a 1,5 milioni di euro).

L'articolo 3 introduce, infine, modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private (CAP), che innovano il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.

In particolare, si modificano gli articoli 76 e 77 del CAP relativi ai requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo concernenti, rispettivamente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo (i c.d. esponenti aziendali) e funzioni fondamentali e i titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione. Per i primi, si prevede che essi debbano essere « idonei allo svolgimento dell'incarico », stabilendo che ai fini dell'idoneità gli esponenti aziendali debbano, oltre che possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o riassicurazione. La valutazione dei requisiti è pertanto sostituita dalla valutazione di idoneità, il cui difetto, iniziale o sopravvenuto, determina la de-

cadenza dall'ufficio. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, adotterà un regolamento che definisca compiutamente i predetti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni.

Si prevede poi un rafforzamento dei poteri dell'IVASS, che potrà valutare autonomamente – e dunque non più in via sussidiaria e condizionata all'inerzia degli organi aziendali – l'idoneità degli esponenti, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, e su queste basi potrà sia dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (articolo 76 del CAP), sia ordinare la rimozione dall'incarico di uno o più esponenti aziendali o titolari di funzioni fondamentali, in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale.

In analogia a quanto previsto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e per coloro che svolgono funzioni fondamentali, l'articolo 3 modifica, come accennato, anche la disciplina relativa ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, prevedendo che tali soggetti debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza sempre al fine di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Anche in tal caso si delega al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri.

Segnala, da ultimo, il comma 4 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 311-*sexies* del CAP prevedendo che le sanzioni amministrative ivi contemplate si applichino anche in caso di violazioni di « obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata ».

Ricorda poi che l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, tenendo conto dell'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto n. 156.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 11 marzo. Fa presente tuttavia che l'atto non è corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 9 ottobre 2019 e che la Commissione europea, con lettera del 22 novembre 2019, ha contestato all'Italia il mancato recepimento avviando, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0329.

La delega per il recepimento della direttiva è attribuita al Governo in virtù dell'inserimento di tale direttiva nell'alle-

gato A alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e dell'articolo 13 di tale legge, che contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa. La relazione illustrativa sottolinea che « considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 al sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emission Trading Scheme – ETS), si ritiene di dover abrogare il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al fine di redigere un nuovo provvedimento coerente ed in linea con le nuove disposizioni europee ».

Lo schema in esame – composto di 47 articoli e 4 allegati – modifica sostanzialmente l'attuale disciplina in materia di sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in quanto appare necessario adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e coerentemente con i nuovi obiettivi fissati nel « Quadro Clima-Energia 2030 ».

Fa presente che il « sistema EU-ETS » contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo fissato dall'Europa di ridurre le emissioni di gas effetto serra del 40 per cento nel 2030 rispetto alle emissioni del 1990. Il sistema opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni. Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Entro questo limite, gli operatori dei settori inclusi ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina puntuale del contenuto del provvedimento, passa a richiamarne sinteticamente i contenuti.

Gli articoli da 1 a 3 (Capo I) recano rispettivamente l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. Al Capo II (articolo 4) tra le principali novità segnala le modifiche finalizzate a razionalizzare il funzionamento e a potenziare le strutture

organizzative del Comitato ETS, cioè del Comitato, con sede presso il Ministero dell'ambiente, designato quale autorità competente nazionale per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati.

Il Capo III dello schema (articoli da 5 a 12) è dedicato alla disciplina dell'assegnazione e del rilascio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo, quali elencate nell'allegato al provvedimento, svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia. Lo schema, oltre a precisare quali siano le esclusioni previste, in linea con la direttiva, stabilisce che dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei sia ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare (2,2 per cento), fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021 (articolo 5).

Con riferimento poi alla disciplina dell'assegnazione mediante vendita all'asta della quantità di quote stabilita dalla Commissione europea, lo schema conferma l'attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE del ruolo di responsabile per il collocamento, secondo quanto stabilito nel regolamento europeo in materia di aste. Introduce poi tra le iniziative cui destinare, con un successivo decreto ministeriale, i proventi delle vendite anche quelle finalizzate a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare, a finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e i programmi di ricerca e innovazione, a garantire le spese per il funzionamento del Comitato ETS in relazione alle attività di trasporto aereo (articolo 6).

Vengono quindi definite le modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito a favore degli operatori aerei amministrati dall'Italia (articolo 7) ed è fissata al 3 per cento della quantità totale di quote di emissioni da assegnare la parte da accantonare in una riserva speciale da destinare agli operatori aerei che si tro-

vino nelle condizioni indicate nell'articolo 8 dello schema (operatori aerei che entrano sul mercato e quelli in rapida crescita).

Sono inoltre disciplinate le modalità per il calcolo, da parte del Comitato ETS, della quantità di quote da assegnare a ciascun operatore aereo e per il relativo rilascio (articolo 9) e sono fissati gli obblighi che gli operatori aerei debbono rispettare in relazione alla predisposizione dei rispettivi piani di monitoraggio delle emissioni e al loro invio al Comitato ETS, ai fini delle verifiche di conformità alle disposizioni vigenti. Si prevede inoltre che, al momento dell'invio del piano di monitoraggio o del suo aggiornamento, gli operatori aerei rientranti nel campo di applicazione del provvedimento debbano eleggere il proprio domicilio in Italia (articolo 10). L'articolo 11 disciplina il divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che abbia violato le prescrizioni del decreto per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, mentre l'articolo 12 introduce una nuova disciplina volta a individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.

Il Capo IV dello schema (articoli da 13 a 33) reca disposizioni da applicare sia agli operatori aerei che agli impianti fissi. Si tratta delle norme che regolano il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, il monitoraggio delle emissioni, le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO₂, le misure transitorie per i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Segnala che l'articolo 30 dello schema dispone che il Fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10-*bis*, paragrafo 8, della direttiva è direttamente gestito a livello unionale. Inoltre, evidenzia che negli articoli 31 e 32 sono inserite disposizioni che integrano quelle della direttiva al fine di prevedere che il Comitato predisponga una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione degli articoli 27 e 27-*bis* della medesima direttiva e per la disciplina del Portale

ETS per i profili relativi all'esclusione di impianti dal sistema EU ETS al ricorrere di particolari condizioni.

Il Capo V (articoli da 34 a 42) reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei. L'articolo 34 disciplina il registro centralizzato delle operazioni per il sistema di EU ETS, tenuto dalla Commissione europea, l'articolo 35 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, mentre l'articolo 36 definisce i meccanismi di trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni. In particolare, segnala che l'articolo 37 consente in via transitoria – in attesa dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici – l'uso dei crediti internazionali CERs e ERUs, che sono due tipologie di crediti internazionali di emissione – generati da due meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto – che le parti possono scambiare per compensare le emissioni al fine di adempiere agli obblighi di restituzione per il periodo 2021-2030. Viene anche ridefinito il sistema sanzionatorio, con l'introduzione di nuove previsioni e una modulazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tra le modifiche che riguardano in maniera specifica il settore del trasporto aereo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, è stata introdotta una sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di indicazione del luogo ove ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti. Ciò al fine di superare la difficoltà incontrata dall'autorità nazionale italiana nel garantire l'esecutività alle sanzioni nei confronti degli operatori aerei stranieri amministrati dall'Italia ma non aventi né sede legale né altra sede elettiva nel territorio italiano.

Il Capo VI dello schema (articoli da 43 a 47) reca le disposizioni transitorie e finali.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2018/410 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, fa presente che il testo non è corredato del parere della Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione potrà pertanto esprimere il prescritto parere una volta acquisito il parere della Conferenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 11 marzo. Fa presente tuttavia che l'atto non è corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame finché il parere della Conferenza non verrà trasmesso.

In sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), concernente il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposi-

zione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.

La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Ricorda, preliminarmente, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2018/2044 per il mancato recepimento della medesima.

Segnala inoltre che la disciplina di delega ha posto specifici principi e criteri direttivi, nonché norme procedurali, per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali posti dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Riguardo alle norme procedurali, il comma 2 del citato articolo 20 prevede che il decreto o i decreti legislativi in oggetto siano adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che non risulta tuttavia essere stato ancora trasmesso.

Quanto ai principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, ricorda che essi prevedono, tra l'altro, il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom); la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) dei dati relativi

alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti; la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi; il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom, qualora già previste dalla normativa nazionale vigente; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per quanto concerne il testo dello schema in esame, rileva che si tratta di un provvedimento molto complesso, che si compone di 245 articoli, suddivisi in 17 Titoli, con oltre XXXV allegati. Nel rinviare pertanto alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale delle disposizioni introdotte dallo schema, si limita a richiamarne sinteticamente il contenuto.

Ricorda quindi che il Titolo I (articoli da 1 a 6) indica le finalità e i principi del provvedimento, volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine.

Il Titolo II si compone del solo articolo 7, volto a circoscrivere il campo di applicazione del testo dello schema di decreto in esame mediante 162 definizioni, mentre il Titolo III (articoli 8 e 9) elenca le autorità competenti nella materia in esame e disciplina in via generale le funzioni ispettive delle stesse. Le suddette autorità sono costituite da alcuni Dicasteri, dal Dipartimento della Protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle regioni e province autonome e dall'ISIN.

Il Titolo IV (articoli da 10 a 29), in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni, quali l'istituzione del Piano nazionale di azione per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon.

Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni inerenti alle lavorazioni minerarie. Ricordo che la suddetta materia non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom e che pertanto, come rilevato dalla relazione illustrativa, le disposizioni del Titolo V costituiscono esclusivamente una revisione formale delle norme vigenti, anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.

Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) concerne il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi. In particolare segnalo che uno specifico regime di controllo è posto per le ipotesi di smarrimento, perdita, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) concerne sia il regime autorizzatorio per le pratiche che comportino un'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia disposizioni in materia di rifiuti radioattivi. Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che « si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione ». In applicazione di questo principio, per le pratiche che presentano maggiori rischi viene richiesta un'autorizzazione, sotto forma di nulla osta o di registrazione; l'autorizzazione è prevista, tra l'altro, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività, queste ultime, soggette anche a licenza di esercizio), e per le attività connesse alla gestione di residui radioat-

tivi. Si segnala, inoltre, che le disposizioni in materia di gestione di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995 vengono riprodotte dallo schema in esame senza modifiche sostanziali di rilievo, in quanto tale materia non è compresa nella direttiva 2013/59/Euratom oggetto di recepimento.

Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) recepisce le disposizioni specifiche della direttiva sulle sorgenti sigillate ad alta attività e sulle sorgenti orfane.

Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) ed il Titolo X (articoli da 102 a 105) riguardano il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti inerenti alle radiazioni ionizzanti, ivi compresi gli impianti nucleari e quelli di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Anche in questo caso segnalo che tali materie non sono comprese nella direttiva oggetto di recepimento. Le predette disposizioni costituiscono, pertanto, esclusivamente una revisione formale rispetto alle norme vigenti, anche ai fini del coordinamento con altre norme dello schema.

Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa rileva che, rispetto alla vigente disciplina (di cui al Capo VIII del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni), il Titolo in esame, in linea di massima, si limita a specificare, a livello di maggior dettaglio, disposizioni già in essere.

Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa osserva che, nella nuova direttiva oggetto di recepimento, la contaminazione dell'ambiente è presa in considerazione per gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a lungo termine sulla salute della popolazione « e non considera più la contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati ». Tra le novità rispetto alla previgente disciplina, segnala in parti-

colare alcune norme poste dall'articolo 151. Quest'ultimo, come osserva la relazione illustrativa, introduce nuovi obblighi in capo a chiunque produca, tratti, manipoli, utilizzi, abbia in deposito materie radioattive o comunque detenga apparecchi contenenti dette materie, o smaltisca rifiuti radioattivi ovvero impieghi apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, prevedendo che l' esercente si faccia carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni dove si svolgono le pratiche e del controllo dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Lo stesso articolo reca anche le norme relative alla stima delle « dosi alla popolazione », che devono essere sempre effettuate secondo una valutazione realistica.

Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Tra le disposizioni del Titolo, segnala quelle poste dall'articolo 160, il quale, come osserva la relazione illustrativa, è innovativo (non avendo corrispondenze nell'attuale disciplina di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000). Tale articolo attribuisce allo specialista in fisica medica, in via esclusiva, la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. Segnala, inoltre, che l'articolo 158 ribadisce il principio di ottimizzazione al caso specifico delle esposizioni mediche (secondo il quale le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito, tenendo conto di fattori economici e sociali).

Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze (relative alle radiazioni ionizzanti), definendo, tra l'altro, le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei

ministri-Dipartimento della protezione civile. Vengono in tal senso disciplinate anche le varie tipologie di piani di emergenza, nonché le attività e le procedure inerenti all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze in materia.

Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) riguarda la disciplina di particolari situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alle misure correttive e protettive da adottare.

Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) concerne l'apparato sanzionatorio. La relazione illustrativa rileva al riguardo che si è scelto di qualificare come illecito amministrativo tutti i casi di violazioni di norme relative ad oneri formali, cioè di violazioni che non possono comportare una lesione diretta, né una concreta messa in pericolo del bene giuridico, nonché che la revisione dell'apparato sanzionatorio è intesa anche ad una razionalizzazione del medesimo (rispetto a norme sanzionatorie eterogenee attualmente presenti in diversi testi normativi) e all'adeguamento, in alcuni casi, della misura delle sanzioni, anche mediante l'introduzione di specifici limiti minimi per l'arresto e per l'ammenda, diversi da quelli previsti (per il caso di assenza di statuizioni specifiche) dal codice penale.

Il Titolo XVII (articoli da 232 a 245), infine, reca le disposizioni transitorie e finali (tra cui le norme di abrogazione esplicita e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica). Si tratta di norme intese in generale a stabilire un regime transitorio per l'applicazione di alcune norme dello schema e a definire disposizioni specifiche relative a taluni profili ed ambiti, tra cui quello relativo alle Forze armate. In merito, l'articolo 242 prevede che per il Ministero della difesa trovino applicazione le norme in materia di sicurezza, relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, poste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che

modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Atto n. 153.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 158.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1741 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33
Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. S. 1727 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34
AVVERTENZA	32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 12.

DL 6/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1741 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, esprimere preliminarmente il proprio apprezzamento per come tutte le autorità pubbliche e l'Italia nel suo complesso stanno affrontando l'emergenza del coronavirus. Nel riassumere il contenuto del provvedimento in esame ricorda

che il decreto-legge si compone di 5 articoli e reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) e del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. In attuazione del decreto-legge è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23 febbraio 2020), per fare fronte, in particolar modo, ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (già a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Sono stati inoltre successivamente emanati i DPCM del 25 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020.

L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo, al comma 1, che allo scopo di evitare

il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il comma 2 cita espressamente alcune misure che possono essere adottate. Tra queste segnala il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area (lettera *a*); il divieto di accesso al comune o all'area interessata (lettera *b*); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera *c*); la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera *d*); sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera *e*); sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *f*); sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera *g*); applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*); previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera *i*); chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*); chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati (lettera *k*); previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera *l*); limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *m*); sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*); sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera *o*).

L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui

agli articoli precedenti, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale (comma 1). Segnala che è, in attuazione di tale articolo, è stato adottato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Si prevede inoltre che le misure adottate perdano efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.

Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale (« Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità »). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale

delle forze armate impiegato è attribuita, previo provvedimento del prefetto competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6 prevede che i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 siano dimezzati. In particolare, viene ridotto a trenta giorni il termine, attualmente previsto in sessanta giorni, dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 23 febbraio 2020.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le misure previste dal decreto rientrino in primo luogo nelle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque soddisfatta dalla previsione del parere delle regioni interessate o, nel caso non sia coinvolta una sola regione, o alcune specifiche regioni, del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3, comma 1.

Evidenzia che la previsione del parere del presidente della Conferenza delle regioni, e non del parere della Conferenza Stato-regioni, ha, in vero pochi precedenti; in particolare segnala l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2003 in materia di finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali; comunque, rileva, tale previsione può ritenersi giustificata alla

luce dell'esigenza di una rapida adozione delle misure necessarie. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

S. 1727.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che il disegno di legge reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie S.p.a. di Savona danneggiato a seguito dei citati eventi meteorologici.

La relazione illustrativa evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).

L'impianto, della lunghezza di circa 17 Km, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di c.a. 1100 kg.

L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del « parco-deposito » sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finale.

Le funivie, in concessione alla società Funivie S.p.a. di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni ed il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

L'articolo 1 autorizza la regione Liguria ad erogare nell'anno 2020 – in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie S.p.a. – un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi.

La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 2 nomina il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie S.p.a., ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge « sblocca cantieri » (decreto-legge n. 32 del 2019).

Il Commissario straordinario provvederà, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto « sbloccacantieri », alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

In particolare, in base al comma 2 del citato articolo 4, il Commissario potrà approvare i progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In base al comma 3 del citato articolo 4, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il Commissario straordinario – al quale non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese – si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino.

L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni dell'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia previdenza sociale di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione, mentre le disposizioni dell'articolo 2 appaiono riconducibili alla materia governo del territorio di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva come l'esigenza di un coinvolgimento delle regioni possa ritenersi però soddisfatta dal ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019. In base a tale procedura, infatti, il Commissario straordinario potrà approvare i progetti di ricostruzione della funivia solo d'intesa con le regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, dichiara, in quanto savonese, di conoscere molto bene la situazione e di condividere questo provvedimento, che ritiene molto urgente. Ne auspica pertanto l'adozione nel più breve tempo possibile in modo da poter ripristinare l'impianto di funivia e da poter fornire un ristoro ai lavoratori danneggiati.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1741 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1741 Governo, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, rispettivamente alle lettere *g*) e *q*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

la conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque soddisfatta dalla previsione del parere delle regioni interessate o, nel caso non sia coinvolta una sola regione, o alcune specifiche regioni, del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei DPCM previsti dall'articolo 3, comma 1;

la previsione del parere del presidente della Conferenza delle regioni, e non di quello della Conferenza Stato-regioni, ha, in vero pochi precedenti (in particolare si segnala l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2003 in materia di finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali) ma può ritenersi giustificata alla luce dell'esigenza di una rapida adozione delle misure necessarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (S. 1727).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1727 recante interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento, recante misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona, appare riconducibile alla materia « previdenza sociale » di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione;

l'articolo 2 del provvedimento, recante interventi per il ripristino della fun-

zionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, appare riconducibile alla materia « governo del territorio » di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la conseguente esigenza di un coinvolgimento delle regioni può ritenersi soddisfatta dalla prevista applicazione all'intervento di ricostruzione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. « sbloccacantieri »); la richiamata previsione prevede infatti che il progetto di ricostruzione debba essere approvato dal Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, cioè la regione Liguria,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	35
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato	35

Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del presidente provvisorio VITALI.

La seduta comincia alle 20.07.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *Web Tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la

secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il dottor Giuseppe AMATO svolge alcune considerazioni di insieme sui rapporti tra attività della magistratura requirante del distretto bolognese e sistema delle misure di prevenzione e interdittive, anche alla luce delle più recenti innovazioni normative.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e GIARRUSSO (M5S), nonché i deputati PAOLINI (Lega), MIGLIORINO (M5S) e ASCARI (M5S).

Il dottor AMATO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.02.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Comunicazioni del Presidente	36

Martedì 3 marzo 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento.

(Esame e rinvio).

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede la parola al senatore Urso, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Adolfo URSO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento in materia di organizzazione

del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

Dopo un intervento del senatore Francesco CASTIELLO (M5S), Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione e sul calendario dei lavori, sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), Alberto Cutillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37

AUDIZIONI

Martedì 3 marzo 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), Alberto Cutillo.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce brevemente l'audizione in oggetto, volta ad approfondire alcuni aspetti emersi nel corso dell'audizione dello scorso 18 febbraio della Segretaria Gene-

rale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni.

Alberto CUTILLO, *Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento)*, svolge una relazione.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, sentito l'audito, dispone che l'audizione proseguirà in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il Ministro Cutillo per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Comunica altresì ai colleghi che è pervenuta la documentazione richiesta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio 2020 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, recanti l'Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>).	4
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	4
Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali	4
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti	4
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG)	4
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	5
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	9

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e FIM CISL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	8
--	---

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, sui divari territoriali nell'istruzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 160).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione operatori ferroviari e intermodali (Assoferr) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra)	16

AUDIZIONI:

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ingegner Marco D'Onofrio, sulla sicurezza ferroviaria. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	16
AVVERTENZA	17

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	27

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 6/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1741 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33
Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. S. 1727 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34
AVVERTENZA	32

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	35
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dottor Giuseppe Amato	35

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Comunicazioni del Presidente	36

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO
REGENI****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	37
Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), Alberto Cutillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0096860